

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO CAUTELARE

PER: Sig.ra FAZZI CHIARA (FZZCHR97A66E506X) nata a Lecce il 26/01/1997 e residente a Calimera in Via Firenze, n. 9, rappresentata e difesa come da mandato allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero della Salute (80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (P. IVA 00502591209), in persona del legale rappresentante legale p.t.;

Commissione di predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona dei legali rappresentanti p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*; **Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (80002170720)**, **Università degli Studi del Salento (80008870752)**, **Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (80002170720)**, in quanto responsabile per la sede di distacca su Taranto, tutti con i rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig.ra ALECCIA ELENA LCCLNE02P59A176W nata il 19/09/2002 ad Alcamo – Università di Lecce punteggio 34,7, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U) del Foro di Trapani, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it;

Sig. URSI BIAGIO RSUBGI02A21C983G nato a Corato il 21/01/2002 – Università di Bari punteggio 41,8

Sig.ra MEDUSA FEDERICA MDSFRC02R61A662N nata a Bari il 21/10/2002 – Università di Bari punteggio 41,8

Sig. SICCHITIELLO ALESSANDRO SCCLSN02R29I690S nato a Sesto San Giovanni il 29/10/2002 – Università di Taranto punteggio 40,9

Per la riforma e/o l'annullamento e/o la nullità

- **dell'Ordinanza cautelare emessa dal TAR del Lazio, Sezione III, Sede di Roma, Nrg. 13484/2022, N. 7924/2022, pubblicata in data 22/12/2022 e non notificata, tramite cui è stata respinta la richiesta di istanza di sospensiva in corso di causa, formulata dalla odierna parte appellante, riguardo all'impugnazione degli esiti dei Test di Medicina e Chirurgia, a cui l'appellante ha partecipato per l'anno accademico 2022/2023 (doc.1)**
- Nonché, per lo effetto, per la sospensione degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e di cui si ribadisce l'illegittimità ai fini dell'azione di annullamento:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 1) della Graduatoria unica definitiva e concernente l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, pubblicata dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 29/09/2022, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta a seguito dell'espletamento delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2022/2023, nella parte in cui la ricorrente non rientra tra i vincitori e le viene pertanto assegnato il contestato punteggio ritenuto insufficiente e pari a 32/90;
- 2) nonché del punteggio assegnato alla ricorrente in misura pari a 32/90 in data 14/09/2022, e della mancata immatricolazione della ricorrente all'ambita Facoltà di Medicina, e, ove occorra, delle graduatorie provvisorie ed anche anonime, se intese in senso lesivo per la parte ricorrente;
- 3) nonché ove occorra del DM n. 583 del 24/06/2022, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca, ivi compresi tutti gli allegati ossia l'all. 1 relativo alle prove di ammissione, l'all. 2 relativo alla procedura di iscrizione, risultati e scorrimento, l'all. 3 ove occorra, l'all. 4 avente ad oggetto le sedi delle prove e l'all. 5 se inteso in senso lesivo; nonché l'all. A avente ad oggetto i programmi di concorso e relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41);
- 4) nonché degli atti presupposti ossia del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «Decreto di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- 5) nonché della decisione, dal protocollo non conosciuto, con cui il MUR ha istituito un Tavolo tecnico, nominato con il gravato decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2021, n. 1095, e composto da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per lo svolgimento di attività consultiva e di supporto al Ministro finalizzata all'approfondimento, allo studio e alla formulazione di proposte in tema di accesso alle Università, elaborate nella gravata relazione finale del 9 dicembre 2021;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 6) della nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione delle proposte individuate dal predetto Tavolo;
- 7) della Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) attuativa della Convenzione quadro firmata dal Ministro dell'università e della ricerca in data 12 novembre 2020, volta a stabilire una collaborazione sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato LM-41, LM-42 e LM-46 e della relativa implementazione, secondo le proposte formulate dall'apposito Tavolo di lavoro, ivi comprese le indicazioni circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove fissate annualmente dal Ministero;
- 8) del decreto del Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca 17 marzo 2022, prot. n. 370, avente ad oggetto l'approvazione della gravata Convenzione sopra citata, se intesa in senso lesivo;
- 9) del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
- 10) del provvedimento, dal protocollo non conosciuto, tramite cui sono state diramate agli Atenei, sede di prova, apposite linee guida dalla Direzione generale competente;
- 11) nonché ove occorra degli eventuali posti non coperti dai candidati, anche provenienti dai paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, nella parte in cui sono messi a disposizione degli Atenei, come da impugnato decreto, per gli scorrimenti della graduatoria dei rispettivi corsi di laurea e per le assegnazioni, anche in favore dei candidati dei paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 12) della necessità evocata nel provvedimento n. 583/2022, di definire, per l'anno accademico 2022\2023, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata.
- 13) degli elenchi e graduatorie dei vincitori assegnati, prenotati ed immatricolati, pubblicati sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2022/2023, nella parte in cui non comprendono la ricorrente per l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi di Lecce "Unisalento", Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in quanto responsabile per la sede di distacca su Taranto;
- 14) dei decreti adottati dai Rettori dei predetti atenei relativi all'approvazione degli elenchi e graduatorie e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti;
- 15) di ogni scorrimento delle graduatorie ai fini dell'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2022/2023 ivi compresa ogni eventuale rettifica, nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
- 16) di ogni ulteriore provvedimento di approvazione della graduatoria nazionale, ivi compresi i relativi scorrimenti, nella parte in cui non contempla la ricorrente;
- 17) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 22, 30, 40, 52, 56 e 57 del test a risposta multipla e somministrati alla ricorrente nel corso della prova di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia e corrispondenti ai gravati quesiti numero 13, 23, 42, 59, 49 e 51 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR; nonché delle risposte considerate esatte in relazione ai predetti quesiti; come pure di tutti i verbali di valutazione delle prove della ricorrente e di approvazione delle gravata graduatorie;
- 18) del mancato riconoscimento del punteggio in più, ingiustamente non attribuito alla ricorrente, come invece sarebbe stato se vi fosse stata la corretta somministrazione dei test;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 19) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati formulati ed approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2022/2023;
- 20) dei provvedimenti con i quali è stato individuato il contingente dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, secondo quanto stabilito dal DM 583 del 24/06/2022;
- 21) nonché ove occorra del numero dei posti messi a bando, nella parte in cui tale numero è inferiore rispetto al rilievo del fabbisogno nazionale e comunque al fabbisogno individuato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- 22) nonché ove occorra, del provvedimento n. 131/CU del 06/07/2022 reso dalla Conferenza Stato-Regioni, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente, nella parte in cui prevede un fabbisogno più ampio rispetto a quello messo a bando, ivi compresi tutti gli allegati al predetto provvedimento della Conferenza Stato-Regioni, in cui sono indicati i posti utili per la copertura del fabbisogno, ivi comprese tutte le tabelle allegate, in cui è indicato in maniera dettagliata il fabbisogno nazionale rimasto scoperto;
- 23) nonché di ogni altro atto o provvedimento emesso dal Ministero della Salute, nella parte in cui è stato individuato il fabbisogno dei medici nazionali, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;
- 24) nonché del Decreto Ministeriale n. 1111 del 01/07/2022 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto i posti disponibili per l'a.a. 2022/2023 in attesa dell'gravato accordo della Conferenza Stato-Regione, se inteso in senso lesivo per la parte istante;
- 25) nonché dell'offerta formativa deliberata dagli Atenei risulta vincolata al rispetto dei parametri previsti dalla legge n. 264/1999;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 26) del decreto ministeriale n. 1154/2021 e precedenti, in merito ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti;
- 27) del decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021\2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- 28) nonché delle Linee guida della programmazione destinate alle Università ed elaborate ed adottate dallo stesso Ministero;
- 29) nonché del decreto n. 1115/2022 e del decreto n. 1114/2022 con cui sono stati determinati i posti per l'immatricolazione alla facoltà di medicina;
- 30) nonché ove occorra del Decreto Rettorale rep. n. 590/2022, a firma dell'Università del Salento, avente ad oggetto "Bando di ammissione al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) – a.a. 2022/23", compresi tutti i relativi allegati, tra cui quelli concernenti l'assegnazione dei posti;
- 31) nonché il Decreto Rettorale n. 531 del 15/6/2022, a firma dell'Università del Salento, relativo all'approvazione dell'Offerta Formativa a.a.2022/23: attivazione corsi di studio già accreditati nella precedente annualità accademica, compresi tutti i relativi allegati, tra cui quelli concernenti l'assegnazione dei posti;
- 32) nonché ove occorra del Decreto Rettorale n. 2417/2022, a firma dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", avente ad oggetto l'accesso alla facoltà di medicina per l'a.a. 2022/2023 nella parte in cui esclude la ricorrente dall'accesso alla predetta facoltà, compresi tutti i relativi allegati, tra cui quelli concernenti l'assegnazione dei posti;
- 33) nonché del bando dell'Università di Taranto, che corrisponde a quello dell'Università di Bari, avente ad oggetto l'accesso alla facoltà di medicina per l'a.a. 2022/2023, e comunque del bando ove esistente per l'accesso all'ateneo di Taranto nella parte in cui esclude la ricorrente dall'accesso alla predetta facoltà, compresi tutti i relativi allegati, tra cui quelli concernenti l'assegnazione dei posti;
- 34) nonché del DM n. 583/2022 nella parte in cui la prova di ammissione è stata svolta da parte del Ministero resistente mediante una Commissione di esperti;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

35) nonché, se inteso in senso lesivo, tutti gli allegati alla gravata graduatoria e al gravato decreto, anche non conosciuti, aventi ad oggetto i programmi riguardanti i quesiti delle prove di ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia;

36) nonché del bando di ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia;

37) nonché dei Decreti Rettorali, ove intesi in senso lesivo, di approvazione delle graduatorie degli atenei prescelti dalla ricorrente e, ove esistente, del decreto di approvazione della Graduatoria nazionale.

Tanto premesso, la ricorrente propone la presente azione per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE LITIS

A. L'appellante non rientra tra i posti utili, nonostante la carenza di fabbisogno del personale medico, per poco meno di due punti (*ex plurimis* Consiglio di Stato Sent. n. 478/2021).

In via preliminare, si evidenzia come la ricorrente, per poco meno di due punti, non è risultata tra i posti utili per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In particolare, l'appellante ha conseguito n. 32/90 punti e le mancano meno di n. 2 punti per poter accedere all'ambita Facoltà, in ragione del fatto che la soglia minima è stata pari a 33,4/90.

Ai fini del bilanciamento di interesse, dunque, occorre evidenziare come la concessione della misura sospensiva permetterebbe alla parte istante nelle more del giudizio di poter studiare l'ambita materia (il che non sarebbe di certo un fatto traumatico per l'interesse collettivo).

L'evento, dunque, più estremo che la concessione della sospensiva potrebbe comportare, sarebbe quello di permettere alla ricorrente di studiare, e tale circostanza non appare essere un fatto di per sé pregiudizievole per l'interesse pubblico generale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

SUL GIUDIZIO CAUTELARE DI PRIMO GRADO

1. L'odierna appellante ha promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio, con contestuale istanza di adozione della misura cautelare collegiale in corso di causa, al fine di ottenere la sospensione degli atti gravati e l'iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023.
2. In particolare, l'appellante ha partecipato ai test di Medicina e Chirurgia ed ha scelto, quale prima sede, l'Università degli Studi del Salento e, quali ulteriori sedi, quelle di Bari "Aldo Moro", nonché Bari "Aldo Moro" sede distaccata di Taranto.
3. Pur ottenendo un punteggio pari a 32/90, la parte appellante non è rientrata tra i posti messi a bando.
4. Con il ricorso introduttivo, dunque, l'istante articolava diverse doglianze, così riepilogate:
 - 4.1.) In primo luogo, contestava una serie di quiz ritenuti illegittimi e fuorvianti, ossia il quiz n. 22 (corrispondente al quesito n. 13 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca), nonché il quiz n. 30 (corrispondente al quesito n. 23 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca), il quiz n. 40 (corrispondente al quesito n. 42 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca), ed i quiz n. 56, n. 57 e n. 52 (corrispondenti rispettivamente ai quesiti n. 49, 51 e 59 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca).

Tali quiz sono stati ritenuti illegittimi a causa del fatto di essere, da un lato, sin troppo specialistici per gli aspiranti medici e, dall'altro lato, manifestamente illogici per le ragioni che in avanti vedremo.

 - 4.2) Inoltre, l'istante si doleva del fatto che il numero dei posti messi a bando risultava essere comunque inferiore rispetto a quello autorizzato dalla Conferenza Stato-Regione;
 - 4.3) Infine, contestava la *regula iuris* del numero chiuso, poiché tale regola evidenzia tutti i propri limiti e, pertanto, chiedeva al TAR del Lazio, Sezione III, ove

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

non fosse stata possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria, che venisse sollevata questione di illegittimità costituzionale.

5. La causa, chiamata per la discussione della sospensiva, è stata spedita in decisione. Il Tar del Lazio, Sez. III, respingeva la domanda cautelare.
6. Contro la predetta Ordinanza cautelare, pertanto, l'odierna appellante propone il presente appello.

FATTO

1. La parte appellante ha dunque partecipato ai Test per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 ed ha conseguito il punteggio pari a 32/90, risultando perciò idonea in graduatoria con posizione n. 14990.
2. La prima scelta della parte ricorrente è stata quella dell'ateneo dell'Università degli Studi del Salento, le successive sono state Bari e Taranto.
3. La parte istante si duole del fatto che il punteggio conseguito, benché utile ai fini del suo inserimento nella graduatoria nazionale, non le permetta comunque di collocarsi in posizione utile al fine di accedere sin dall'anno in corso a frequentare l'ambita Facoltà; sarebbe bastato, infatti, che la ricorrente ottenesse persino meno di due punti in più per risultare tra i vincitori ed essere pertanto ammessa a frequentare la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
4. A seguito dei gravati test somministrati, il punteggio utile per risultare tra i vincitori è stato pari a 33,4, fatti salvi altri scorrimenti che renderebbero il punteggio utile ancora più basso, ma non al punto da coinvolgere anche la parte ricorrente.
5. L'appellante, con il presente gravame, contesta dunque il fatto che alcune domande siano risultate viziate; invece, se tali domande fossero state formulate in maniera corretta, l'odierna appellante avrebbe potuto accedere sin dal presente anno accademico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in quanto avrebbe conseguito un punteggio tale e sufficiente che le avrebbe permesso di iscriversi all'ambita Facoltà.
6. Pertanto, contro l'Ordinanza cautelare emessa dal TAR, l'appellante propone il presente gravame per i seguenti motivi.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

MOTIVI

I

1. ERRORI IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO – OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - CARENZA ISTRUTTORIA DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE IN ORDINE AI QUIZ GRAVATI.

1. Va premesso, ai fini della prova di resistenza, che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 32/90, ed ogni risposta esatta vale 1,5 punti.

Alla parte istante sono dunque mancati **meno di due punti** per risultare tra i vincitori, in quanto il punteggio utile è stato pari a 33,4. Ne deriva che se ogni contestata domanda fosse invece stata somministrata in maniera corretta, la ricorrente avrebbe potuto raggiungere l'agognata soglia e vedersi perciò riconosciuto il bene della vita.

Le domande censurate sono infatti pari a sei, ognuna della quali vale 1,5 punti che la ricorrente ambisce a vedersi riconosciuti per ciascuna di esse, oltre al punteggio di 0,4 per due rispettive domande in basso argomentate e per cui c'è stata persino l'ingiusta sottrazione di 0,4 punti, oltre al mancato riconoscimento di 1,5 punti in più.

2. Detto ciò, il TAR del Lazio ha respinto l'istanza di sospensiva, senza accogliere alcuna delle censure formulate dall'appellate, sul presupposto che il Giudice Amministrativo non possa scrutinare i quiz somministrati dalla p.a.

Sulla scorta di tale tesi, infatti, il Tar ha respinto tutte le censure proposte dalla ricorrente attorno ai quiz, in quanto non scrutinabili poiché espressione del potere discrezionale. Nello specifico, la ricorrente, in ordine ai quiz somministrati, si duole di: *“Illogicità manifesta – Violazione del Principio del Buon Andamento – Violazione del DM 583/2022 – Violazione del Rep. Atti n. 131/CU del 06/07/2022 a firma della Conferenza Stato e Regioni – Carenza Istruttoria – Erronea Somministrazione dei Quiz – Violazione del Programma per la partecipazione ai Test di Accesso alla Facoltà di Medicina – Violazione DPR 487/1994 – Violazione del DPR 116/1989 – Violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost – Violazione del principio del giusto procedimento – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

presupposti – Violazione del principio della par condicio e del favor participationis – Violazione del diritto alla studio – Violazione del principio di non contraddizione – Violazione l. n. 264/1999 – Violazione del principio della univocità ed originalità dei quesiti concorsuali – Violazione del principio del giusto procedimento”.

3. Con il primo gravato capo della censurata ordinanza, dunque, il Tar del Lazio così si è espresso nel respingere l’istanza di sospensiva: *“Attesa l’insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, avuto riguardo alla natura “iperspecialistica” di taluni quesiti, all’asserita ambiguità di questi e alla determinazione del fabbisogno;*

Osservato, in particolare, che l’asserita natura “iperspecialistica” dei quesiti non rappresenta profilo atto ad inficiare la validità della selezione, stante che la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell’amministrazione pubblica che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole (Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n.2314);

Ritenuto come, in ogni caso, sia “fisiologico che i quesiti possano caratterizzarsi per un più o meno elevato livello di complessità e per il fatto che la risposta postuli una preventiva attività di comprensione della domanda, ma tale elemento differenziale è connaturato a tutte le procedure concorsuali e produce, al più, quale conseguenza, un innalzamento del livello di preparazione richiesto ai candidati, caratterizzando la procedura per un più intenso profilo di selettività, senza tuttavia andare ad alterare il canone della par condicio” (cfr. TAR Lazio III 10 novembre 2022, n° 14642)”.

4. Il predetto e non condivisibile responso cautelare espresso dal Giudice di *prime cure* è intervenuto a seguito della prima doglianza articolata dalla parte ricorrente con riferimento alla natura “iperspecialistica” dei quesiti somministrati ed al fatto che essi sono stati fuorvianti.

Sul punto, peraltro, la ricorrente ne ha dato prova allegando la perizia di parte, nonché attraverso il deposito in giudizio della manualistica accademica del settore: documenti probatori trascurati da parte del TAR.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, occorre evidenziare, in opposizione alla tesi del primo Giudice, che se, da un lato, compete all'Amministrazione scegliere i quesiti da sottoporre alla candidata, d'altro lato, l'esercizio del potere discrezionale incontra il proprio limite nel divieto della illogicità manifesta e nel principio del merito.

Pertanto, il Giudice Amministrativo non è estraneo allo scrutinio del potere pubblico ancorché discrezionale.

È evidente, infatti, che nel momento in cui il processo finisce per coinvolgere contenuti extra processuali, tali aspetti potranno essere risolti con l'ausilio degli strumenti che lo stesso codice di rito prevede ai fini della pienezza probatoria: la nomina di un verificatore o quella di un consulente.

Pertanto, al fronte di tale quadro codicistico, non appare possibile condividere la tesi del TAR, il quale ritiene non meritevole di accoglimento la doglianza sollevata dalla parte ricorrente poiché riguarda i quiz a risposta multipla che, in quanto tali, sarebbero *a priori* rimessi alla esclusiva discrezionalità della PA.

6. Occorre evidenziare che qualora si affermasse la predetta tesi perorata dal TAR, accadrebbe che i quiz sarebbero ontologicamente non annullabili, poiché, a prescindere dalla loro validità, prevarrebbe pur sempre l'esercizio del potere amministrativo discrezionale che, *in quanto tale*, non potrebbe essere scrutinato da parte del Giudice Amministrativo.

7. Inoltre, a differenza del TAR, non può essere inteso come “fisiologico” il fatto che nei concorsi ci siano dei quesiti più o meno difficili allo scopo di selezionare il migliore candidato.

In effetti, un conto risulta essere il livello di difficoltà che deve essere sempre proporzionato allo scopo, altro è la fattibilità del test.

Si intende dire cioè che la prova per quiz, per quanto possa essere difficile, non deve diventare comunque impossibile od essere fuorviante per la candidata; in tal caso, infatti, si finirebbe per premiare non il candidato più meritevole, ma quello più fortunato, ben oltre il naturale livello di aleatorietà che accompagna qualunque tipo di concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, il Tar del Lazio non ha considerato che le domande censurate esulano dal gravato programma di concorso, nonché si pongono in violazione dello stesso.

Come, dunque, emergerà dalle seguenti censure che l'odierna parte appellante ha mosso avverso i quiz, le tesi sostenute evocano profili extragiuridici che il TAR ha deciso di non valutare e né accertare, nonostante gli strumenti processuali idonei a completare l'assetto probatorio.

**

Sub. 1. Omesso scrutinio dei quiz gravati. Il TAR non si è espresso sul gravato quesito n. 22 (corrispondente al quesito n. 13 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca) e sul contenuto fortemente specialistico della domanda.

1.1. Il primo quesito che la ricorrente ha impugnato, ma che il TAR non ha tenuto in dovuta considerazione, è contenuto nella domanda n. 22 (corrispondente al quesito n. 13 del gravato testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca).

Tale quesito così è stato formulato: *“Il gene CFTR codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del cloro, al quale segue il movimento dell'acqua, dall'interno verso l'esterno delle cellule epiteliali. Qual è il risultato del malfunzionamento o dell'assenza della proteina CFTR?”*.

A tale domanda la ricorrente non ha fornito risposta. La risposta esatta era la (E) – corrispondente alla (A) del testo ufficiale - *“La carenza di cloro e di acqua nelle secrezioni”*.

1.2. Ora, l'impugnata Ordinanza non ha tenuto conto come tale censurato quesito presupponeva una conoscenza approfondita riguardo alla specificità dell'argomento; pertanto, è da ritenersi una domanda molto più che specialistica per l'aspirante medico.

In particolare, dalla letteratura medica depositata in atti, ma non presa in considerazione dal TAR, emerge la trattazione dell'argomento della *fibrosi cistica* a cui la predetta domanda pone riferimento (l'acronimo CFTR attiene infatti alla fibrosi cistica), con la conseguenza che non è possibile pretendere che tali nozioni possano essere già conosciute dalla candidata, in quanto trattasi di argomenti che sono comunemente affrontati da chi già

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

frequenta l'ambita Facoltà, e, pertanto, non possono essere oggetto di quesito per accedere al percorso accademico.

L'impugnata ordinanza non ha dunque considerato che dalla documentazione allegata, è possibile constatare che la tipologia di nozioni che la parte pubblica ha preteso che la ricorrente conoscesse, erano al di fuori dello scopo ultimo a cui la procedura stessa tende, che non è quello di selezionare il personale già medico, ma di permettere a chi voglia diveltarlo di accedere alla Facoltà di Medicina e di Chirurgia.

In particolare, il TAR non ha ritenuto che per dare la risposta corretta (E) - corrispondente alla risposta (A) del testo ufficiale - "*La carenza di cloro e di acqua nelle secrezioni*", ed escludere la risposta (A) della prova somministrata – corrispondente alla risposta (C) del testo ufficiale - "*La carenza di cloro nelle secrezioni e la disidratazione intracellulare*", anch'essa plausibile, è necessario avere conoscenze approfondite in materia di fibrosi cistica, quale argomento trattato per chi sia già medico o per chi già frequenti la Facoltà di Medicina, come emerge dal Manuale di Medicina Interna Sistemica (vol.1) di Claudio Rugarli, settima edizione, alle pagine 482-483 (allegato 1), in cui si evince la specificità del quesito.

1.3. È pertanto evidente, benché non preso in considerazione dal TAR, come la somministrazione di domande specialistiche, che non siano oggetto del gravato piano di preparazione, e che, comunque, si addicono più a personale già medico anziché a chi ambisce ad esserlo, finiscono per fare perdere tempo al candidato in sede concorsuale, in quanto la ricorrente è chiamata a ragionare sul quesito specialistico più di quanto una domanda ordinaria, rientrando nel programma, avrebbe richiesto di fare.

Ne deriva, a differenza di quanto è stato statuito nell'impugnata Ordinanza, che tale domanda gravata deve essere riconosciuta a beneficio della ricorrente, quale bene della vita negato a causa della somministrazione del quiz, non coerente con le finalità della selezione, con l'aggiunta di 1.5 punti.

**

Sub. 2 Omesso scrutinio dei quiz gravati. Il TAR, nella gravata ordinanza, non si è altresì espresso sul quesito n. 30 (corrispondente al quesito n. 23 del testo ufficiale)

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca), anch'esso dal contenuto fortemente specialistico.

2.1. Inoltre, Il TAR allo stesso modo ha trascurato la valutazione del gravato quesito n. 30 (corrispondente all'impugnato quesito n. 23 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca): *“L'anemia falciforme è una malattia genetica umana che si manifesta negli individui omozigoti per l'allele autosomico recessivo HbS. L'anemia falciforme è letale se non è trattata. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?”*.

Anch'esso è da ritenersi un quesito iperspecialistico, poiché per individuare la risposta errata (come richiesto dal testo) è necessario conoscere in maniera approfondita la patologia *“anemia falciforme”*, argomento riportato comunemente nei manuali accademici della Facoltà di Medicina, si veda ad esempio il manuale *“Le basi patologiche delle malattie. Malattie degli organi e degli apparati.”* vol.2 di Robbins e Cotran, pag. 617-618. (allegato 2).

Duole rilevare come tali aspetti non siano stati per nulla considerati da parte del TAR nell'impugnata Ordinanza, il quale ha ritenuto assorbente riconoscere l'ampia discrezionalità amministrativa, a prescindere dalla doglianza della ricorrente.

A tale quesito la ricorrente ha fornito la risposta (C) – corrispondente alla risposta (E) del testo ufficiale - *“Il vantaggio degli eterozigoti nelle zone malariche mantiene relativa alta (15-20%) la frequenza dell'allele HbS”*, mentre quella ritenuta corretta è la (A) - corrispondente alla risposta (A) del testo ufficiale -, ossia *“l'allele HbS, poiché in omozigosi provoca una condizione patologica letale, ha una bassa frequenza in tutte le popolazioni umane”*.

2.2. Anche in questo caso, il TAR, nella gravata Ordinanza, non ha considerato che la domanda era fuorviante e comunque molto specialistica per quello che è un Test di accesso alla Facoltà di Medicina, circostanza, giova ribadirlo, che è già in sé una deroga al diritto al libero studio.

Ne deriva che la regola del numero chiuso, che impedisce a chi voglia studiare Medicina di poterlo fare tramite la mera iscrizione all'università, deve ovviamente avvenire nelle modalità meno traumatiche possibili per l'aspirante del candidato: il che non significa

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

non poter selezionare il merito, ma che, in ogni caso, la selezione debba avvenire con temi rivolti a chi ancora medico non lo sia e non invece secondo domande che si addicono per i contenuti a personale già medico.

Pertanto, il TAR ha trascurato il fatto che a causa della domanda formulata dalla parte pubblica, che va ben al di là dei contenuti del test per accedere a Medicina, alla ricorrente devono essere riconosciuti ulteriori 1,5 punti, oltre ai punti 0,4 ingiustamente sottratti a causa della domanda ritenuta errata. Il livello fortemente specialistico dei quesiti è stato peraltro argomentato anche tramite perizia medica.

**

Sub. 3 Omesso scrutinio dei quiz gravati. Il TAR non ha inoltre considerato il quesito n. 40 (corrispondente al quesito n. 42 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca), anch'esso fuorviante.

3.1. Nella gravata Ordinanza, occorre altresì prendere in considerazione il gravato quesito n. 40 (corrispondente al quesito n. 42 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca), *“Quando l'acqua viene sottoposta all'azione di un agente ossidante forte, che cosa si forma?”* che è da ritenersi ambiguo, in quanto la domanda richiedeva un ragionamento logico sull'ossidazione dell'acqua per reazione con un ossidante forte.

Il TAR, nell'omettere la nomina di un verificatore o di un consulente, ha impedito di valutare anche il quesito in esame.

In particolare, la risposta ritenuta corretta dal Ministero è la (B) – corrispondente alla risposta (A) del testo ufficiale - “ O_2 ”; mentre la ricorrente ha risposto (D) - corrispondente alla risposta (C) del testo ufficiale-, ossia “ H_2 e O_2 ”.

A causa della mancata nomina di un verificato o di un consulente, il TAR non ha avuto modo di constatare come il quiz somministrato dal Ministero non specifichi di quale reagente si tratti, quindi, è impossibile risalire agli esatti prodotti che verrebbero a formarsi dalla reazione. Nello specifico, la tipologia di questo quesito è di difficile interpretazione.

La domanda richiede infatti un ragionamento logico sull'ossidazione dell'acqua per reazione con un ossidante forte. Il testo non specifica però di quale reagente si tratti; quindi,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

è impossibile risalire agli esatti prodotti che si formerebbero dalla reazione. Pertanto, si dovrebbe procedere per esclusione: si possono sicuramente escludere le opzioni che non presentano l'ossigeno, in quanto, come emerge dalla manualistica, trattandosi di un'ossidazione, l'Ossigeno deve essere necessariamente presente.

Alla luce di tanto, il dubbio rimane tra l'opzione che presenta solo O_2 e quella che presenta H_2 e O_2 . Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, poiché in presenza di un ossidante forte, l'acqua si ossida formando O_2 e rilasciando ioni H^+ , non è dunque escluso che in una reazione successiva, al fine di stabilire l'equilibrio della reazione, gli ioni H^+ (reattivi per definizione) reagiscano per formare H_2 (prodotto stabile).

Anche in questo caso, per le ragioni sopra viste, a causa del vizio riportato, la ricorrente ha diritto ad avere 1,5 punti in più oltre ai 0,4 punti ingiustamente sottratti.

**

Sub. 4 Omesso scrutinio dei quiz gravati. Il TAR non ha altresì valutato le doglianze sollevate sui quesiti n. 56, 57 e 52 (corrispondenti rispettivamente ai quesiti n. 49, 51 e 59 del testo ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca) in quanto manifestamente illogici.

4.1. Tali quesiti, infatti, come anche è dimostrato dall'allegata documentazione, presentavano un elevato livello di complessità di calcolo, che non poteva essere elaborata in poco tempo e senza l'uso di calcolatrici.

L'appellante, infatti, non ha potuto fornire risposta, proprio a causa dell'impossibilità di usare i più elementari strumenti di calcolo.

Ebbene, i quesiti richiedevano necessariamente l'utilizzo, quanto meno, della calcolatrice e non potevano pertanto essere svolti mentalmente.

4.2. Nello specifico, il gravato quesito n. 56 (corrispondente al quesito n. 49 del testo ufficiale) richiedeva come risposta corretta al quesito n. 56 è la (D) - corrispondente alla risposta (A) del testo ufficiale - "*13m*". Tuttavia, il quiz richiedeva la capacità di calcolo che non potevano essere eseguite senza calcolatrice.

4.3. Il medesimo ragionamento vale per quanto concerne il quesito n. 57 (corrispondente al quesito n. 51 del testo ufficiale), in cui si chiedeva: "*Il livello dell'acqua*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

contenuta in tre bicchieri identici è esattamente lo stesso. Tuttavia, mentre il bicchiere 1 contiene solo acqua, nel bicchiere 2 galleggia, parzialmente immerso, un tappo di sughero e sul fondo del bicchiere 3 c'è una sferetta d'acciaio. Che cosa possiamo dire relativamente ai pesi P_1 , P_2 , P_3 dei tre bicchieri misurati da una bilancia?"; in questo caso la risposta ritenuta corretta è la (D) - corrispondente alla risposta (A) del testo ufficiale -, ossia " $P_3 > P_1 = P_2$ ".

4.4. Infine, per quanto riguarda il quesito n. 52 (corrispondente al quesito n. 59 del testo ufficiale) la risposta individuata come corretta è la (E) - corrispondente alla risposta (A) del testo ufficiale-, ossia " $5p/18 < x < 13p/18$ ".

4.5. Con riferimento alle operazioni dei predetti quesiti, si allegano i calcoli effettuati, per rendere a Codesto Ecc.mo Consesso l'idea della lunghezza dell'esercizio da compiere che, senza calcolatrice od altri strumenti basilari, la candidata non ha potuto svolgere correttamente.

Ai predetti quesiti la ricorrente non ha fornito risposta a causa dell'impossibilità di effettuare tale ampio calcolo "a mente".

II

2. ERRORES IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO – CENSURABILITA' DELLA GRAVATA ORDINANZA CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FABBISOGNO – OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE ARTT. 111 e 24 COST. – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE L. 264/1999.

2.2.1. Con il secondo motivo, inoltre, l'appellante si duole dell'ulteriore gravato capo dell'Ordinanza, tramite cui il TAR ha rigettato la censura sollevata dall'istante riguardo alla mancata copertura del fabbisogno, in quanto la parte pubblica ha previsto un numero di posti messi a bando inferiori rispetto a quelli effettivamente autorizzati.

2.2.2. Nello specifico, con l'impugnato capo dell' Ordinanza, così si è espresso il Tar del Lazio: "*Evidenziato, con riferimento alla censurata stima del **fabbisogno**, che la legge n. 264/1999 contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, stante che, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziare per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili da parte dei singoli atenei e che "c'è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire" (CdS VI sent. 13 maggio 2022, n° 3781) Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare".

2.2.3. Il Giudice di *prime cure*, dunque, non ha accolto quanto è stato sollevato dalla parte appellante nel ricorso introduttivo, la quale ritiene che l'esercizio del potere amministrativo sia viziato da: ***"Violazione dei principi fondamentali – Violazione del principio programmatico – Violazione del fabbisogno – Violazione del rep. Atti n. 131/CU del 06/07/2022 Conferenza Stato Regioni istitutivo del numero dei posti messi a bando – Violazione l. n. 264/1999 e s.i.m. – Sviamiento di potere – Travisamento – Violazione del principio del giusto procedimento"***.

Invero, il TAR non ha dovutamente considerato che al contrario di quanto sia stato previsto dalla Conferenza Stato – Regioni, che aveva stabilito un numero di posti pari a 18095, il numero dei posti messi a bando è risultato essere pari a 17206.

Ne deriva che quasi 1000 posti non sono stati messi a bando, con conseguente violazione del principio del *favor participationis* e del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost.

2.2.4. Il TAR, nell'impugnata Ordinanza, ha trascurato come la diminuzione dei posti rispetto al fabbisogno sia stata già scrutinata in casi analoghi da parte della Giurisprudenza amministrativa, ed è stato specificato come: *"In fondo, proprio l'interpretazione propugnata da detto Ministero è confessoria d'un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale d'Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se stesso (il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a sua volta, denota pure come non vi sia stata quell'attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant'è che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-Prov. Auton'' (ex plurimis CDS Sent. n. 478/2021).

Nello stesso capo dell'impugnata Ordinanza, altresì, il Tar del Lazio ha ritenuto non meritevole l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla odierna parte appellante; ipotesi quest'ultima peraltro articolata nel caso in cui la vicenda non si prestasse ad essere risolta attraverso l'ordinaria lettura costituzionalmente orientata della norma.

2.2.5. L'appellante sostiene che il recente momento storico ha già abbondantemente evidenziato tutte le criticità dovute all'assenza di personale medico, con la conseguenza di rendere manifestamente illogico il sistema del numero chiuso.

È fatto notorio, in effetti, che a causa della carenza di medici, talune ASL abbiano dovuto accettare il prezioso sostegno di medici provenienti da altri Paesi del mondo, in quanto il fabbisogno italiano rimanere ancora scoperto proprio a causa del numero chiuso, divenuto oramai un ostacolo antistorico e superato dall'attualità dei fatti e dallo stato delle cose reali.

Ne deriva, pertanto, che nel caso in cui Codesto Ill.mo Consesso non dovesse accogliere l'istanza della ricorrente per le ragioni sopra viste ovvero non dovesse aderire ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, si chiede di porre questione di legittimità costituzionale per violazione del diritto allo studio, al lavoro e dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

III

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

3. ERRORIS IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO –OVE OCCORRA NULLITA' DELL'ORDINANZA GRAVATA.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3.1.1. Si chiede di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, mediante la pubblicazione del presente appello sul sito istituzionale del Ministero.

Tale richiesta, infatti, benché proposta dinnanzi al TAR, non è stata autorizzata da parte del primo giudice.

La richiesta è mossa sulla base della Giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, che ha ritenuto come nel caso in cui il primo giudice non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio, potrà essere lo stesso Giudice di Appello a farlo, senza che ciò determini il rinvio al Giudice di prima istanza (**cf. Consiglio di Stato. Sent. n. 4578/2020**).

Pertanto, in adesione a tale orientamento, si chiede che venga disposta la notificazione del presente appello nei confronti degli altri soggetti presenti nella graduatoria di interesse, e si richiede pertanto di essere autorizzati alla notifica tramite pubblici proclami telematici.

In tema di integrazione del contraddittorio, questa difesa ritiene di condividere, per ragioni di economia processuale, il succitato orientamento del Consiglio di Stato.

3.1.2. Tuttavia, nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio dovesse essere di avviso diverso, ossia dovesse ritenere che l'integrazione del contraddittorio debba avvenire sin dal primo grado, ancorché il giudice di *prime cure* abbia avuto un orientamento non favorevole in riferimento alla fattispecie in esame, si censura l'Ordinanza gravata in quanto nulla e di chiede pertanto la declaratoria di nullità, per violazione del principio del contraddittorio, e, dunque, si chiede che la causa venga rimessa al TAR, in quanto primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione tramite pubblici proclami telematici.

3.1.3. Per tali ragioni, la domanda di integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami telematici nei confronti dei soggetti presenti nelle graduatorie di interesse della ricorrente e che verrebbero scavalcati in caso di inserimento dell'istante, viene riproposta in sede di appello, e, pertanto, si chiede di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici: direttamente in grado di appello, sulla base del predetto orientamento di Codesto Ecc.mo Consesso, oppure, previa declaratoria di nullità, attraverso la trasmissione al primo giudice.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IV

ISTANZA ISTRUTTORIA

4. ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 111 E 24 COST. – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ARTT. 66 E 67 CPA.

4.1.1. Nel primo grado del giudizio, il TAR del Lazio ha deciso di non effettuare alcuna verifica istruttoria attorno alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, la quale aveva altresì richiesto la nomina del consulente tecnico d'ufficio ovvero del verificatore.

Tale decisione è censurabile per le ragioni sin qui argomentate, ossia perché non appare consono al nuovo contesto processuale, frustrare la fase probatoria con l'omessa nomina di una figura tecnica che possa accertare le perplessità sollevate attorno ai quesiti, al fine di ottenere la giustizia piena ed effettiva ex art. 111 e 24 Cost.

Pertanto, in via istruttoria, ove occorra, si chiede, anche a Codesto Ecc.mo Consesso, la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio ovvero di un verificatore, e, pertanto, di un soggetto terzo con competenze tecniche, il quale potrà esprimersi sui quesiti oggetto di gravame e, dunque, sulle domande contestate.

Si chiede che ciò avvenga direttamente presso Codesto Giudice di Appello, sulla base dei noti insegnamenti dell'Adunanza Plenaria (Ad. Pl. n. 15/2018).

Tuttavia, ove occorra, nel caso in cui tale integrazione istruttoria si ritenga opportuno espletarla sin dal primo grado di giudizio, si chiede che ciò avvenga previa trasmissione degli atti al primo giudice, affinché quest'ultimo provvedi ad implementare l'attività istruttoria.

A differenza di quanto svolto dal TAR, dunque, il verificatore ovvero il consulente, come da prassi giurisprudenziale, può consistere, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia, nella nomina di una Commissione di esperti ovvero nella nomina di un Dirigente o Direttore sanitario dell'Istituto Superiore di Sanità o comunque di una figura sanitaria ovvero accademica, con competenza tecnica tale da potersi esprimere sulla correttezza dei quesiti.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Inoltre, si chiede che venga disposta l'acquisizione della documentazione gravata e da cui si evinca il procedimento seguito per la determinazione degli atti e provvedimenti impugnati e della offerta formativa disponibile.

V

PERICULUM IN MORA

5. ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – OMESSO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI.

5.1. Il *fumus boni iuris* emerge dalle argomentazioni sopra viste. Per quanto invece attiene al **periculum in mora** occorre considerare quanto segue.

Il TAR del Lazio, nella gravata Ordinanza, non ha tenuto conto di come la presente vicenda riguardi com'è noto gli interessi legittimi di natura pretensiva.

Pertanto, come da giurisprudenza consolidata, è possibile disporre l'ammissione con riserva, in modo che la ricorrente si possa iscrivere e frequentare sin dal presente anno accademico la Facoltà di Medicina, con la conseguenza che la causa giungerà integra sino alla fase di merito.

5.2. L'iscrizione con riserva, peraltro, profilo quest'ultimo che non è stato considerato dal TAR, si pone in perfetto bilanciamento di interessi, tanto con quello pubblico, quanto con quello privato, alla luce del fatto che il fabbisogno medico ad oggi non è stato ricoperto, ed anche in forza del fatto che la ricorrente frequenterebbe i corsi universitari e sosterebbe gli esami, senza che questo appaia essere un elemento di forte pregiudizio per l'amministrazione.

Pertanto, la concessione della misura cautelare e l'iscrizione con riserva in attesa che si concluda il giudizio di merito, permetterebbe alla parte istante di frequentare il proprio percorso.

5.3. Vale la pena infatti evidenziare, circostanza non rilevata dal TAR, che sarebbe molto più incisivo per l'interesse pubblico escludere la ricorrente per l'intera durata del giudizio di merito.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viceversa, la concessione della misura sospensiva permetterebbe alla parte istante nelle more di poter studiare (il che non sarebbe di certo un fatto traumatico per l'interesse collettivo).

L'evento, dunque, più estremo che la concessione della sospensiva potrebbe comportare, sarebbe quello di permettere alla ricorrente di studiare nelle more Medicina, e tale circostanza non appare essere un fatto in sé pregiudizievole neppure per l'interesse pubblico.

5.4. Per tali ragioni, al fine di permettere che la causa giunga integra sino alla fase di merito, si chiede a Codesto Ill.mo Consiglio di Stato la concessione della misura cautelare e l'iscrizione con riserva in linea con i posti messi a bando ovvero in soprannumero ovvero secondo altra modalità di giustizia.

Tanto premesso in fatto e in diritto, con il presente appello si

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato Voglia, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla la gravata Ordinanza ed accogliere il presente appello cautelare e, pertanto, disporre l'iscrizione della ricorrente con riserva, in linea con i posti messi a bando ovvero in soprannumero o sulla base di altra statuizione secondo giustizia, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sin dall'a.a. 2022/2023. Con condanna alle spese di lite come per legge.

Si allega:

- Doc. 1 Ordinanza impugnata.

Valore della lite indeterminabile – cu come per legge.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Salvezze illimitate

Lecce-Roma, 02/02/2023

Avv. Sirio Solidoro